



Collegio dei revisori dei conti della Città Metropolitana di Torino

Verbale n. 33 del 13/07/2021

OGGETTO: Risparmio di spesa risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario anno 2020 e risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati anno 2020 (articolo 1, comma 870, legge n. 178/2020). Certificazione.

Premesso che:

La CMTO ha trasmesso le seguenti determinazioni dirigenziali: n. 3237 del 29.06.2021, struttura QA4, n. 114, avente ad oggetto: *“Quantificazione risparmi delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario – anno 2020”*; n. 3250 del 30.06.2021, struttura RA3, n. 110, avente ad oggetto: *“Servizio sostitutivo di mensa CIG – 7390525629 – CIG derivato 8007637F1 – dichiarazione risparmio di spesa causa emergenza COVID – 19 per l’anno 2020”*; n. 3487 del 12.07.2021, struttura RA3, n.117, avente ad oggetto: *“Servizio sostitutivo di mensa CIG – 7390525629 – CIG derivato 8007637F1 – risparmio di spesa causa emergenza COVID – 19 per l’anno 2020- approvazione importi di cui all’art. 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020 n.178. Integrazione”*.

Richiamati:

l’art. 1, comma 870 della legge 178/2020 che prevede espressamente quanto segue: *In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell’anno successivo, nell’ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma*

2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.

L'articolo 67, comma 3, lettera e), del CCNL del 21.05.2018 prevede già che i **risparmi da lavoro straordinario** dell'anno precedente confluiscono nel fondo per le risorse decentrate dell'anno successivo, parte variabile, in deroga al limite al trattamento economico accessorio ex articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017; tali risorse, unitamente alle altre di costituzione del fondo annualmente disponibili, concorrono al finanziamento di tutte le voci di destinazione di cui all'articolo 68, comma 2, del medesimo CCNL, compresi i premi correlati alla performance e le "condizioni di lavoro"; ai sensi del citato articolo 67, comma 3, lettera e), gli enti locali sono quindi obbligati a destinare i risparmi da lavoro straordinario nel fondo delle risorse decentrate, parte variabile, dell'anno successivo.

Oltre a tali risparmi, la legge di bilancio 2021 consente (facoltativamente) di utilizzare anche i **risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020**, previa certificazione da parte dell'organo di revisione, per finanziare nel 2021 i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro (articolo 68, comma 2, lettere a), b) e c), CCNL del 2018), sempre in deroga al limite al trattamento economico del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 accessorio.

Oltre che per i premi correlati alla performance ed alle condizioni di lavoro, il citato articolo 1, comma 870, della legge n. 178/2020 prevede che i risparmi, sia da lavoro straordinario che da buoni pasto, possano essere utilizzati, in base a quanto previsto in sede di contrattazione integrativa per gli istituti del welfare integrativo. L'ARAN, a tale riguardo, con l'orientamento applicativo CFL 29 ha precisato che: **"Nel caso in cui l'ente non abbia in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina dell'articolo 72 del CCNL del 2018"**.

Preso atto che:

Come da atti trasmessi, i risparmi risultano essere i seguenti:

risparmi lavoro straordinario anno 2020 euro **31.383,20** (*stanziamento 2020, euro 100.000,00; impegnato 2020, 100.000,00; liquidazioni anno 2020, euro 44.184,20; liquidazioni nel 2021 relative al 2020, euro 24.432,60*);

risparmi buoni pasto personale non dirigenziale euro **176.411,15**, così articolati:

a) totale buoni pasto previsti nel periodo dal 01/01 al 31/12/2020 n. 136.919 (personale non dirigenziale), pari ad euro 838.714,32;

b) totale buoni erogati al personale non dirigenziale nel periodo dal 01/01 al 31/12/2020 n. 108.120, pari ad euro 662.299,87;

c) buoni pasto non erogati a causa emergenza epidemiologica n. 28.799, pari ad € 176.411,15.

Per quanto sopra riportato, l'Organo di revisione

CERTIFICA

il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 870, legge 178/2020, di buoni pasto per l'anno 2020, per un importo complessivo di euro 176.411,15; il risparmio di spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 870, della legge 178/2020 per lavoro straordinario anno 2020, per un importo di euro 31.383,20.

Dispone di trasmettere il presente verbale: al Dirigente della centrale unica appalti e contratti, dottoressa Donata Rancati; al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; alla Dottoressa Donatella Ficozzi per la pubblicazione sul sito "Amministrazione trasparente" e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, dottoressa Chiara Appendino.

Letto, confermato, sottoscritto

L'Organo di revisione

A. Matarazzo, presidente,
A. Perrone, componente,
F. Roso, componente.